SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. **274.**

Disposizioni in materia di attività produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera *m);*

d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c);*

i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera *c)* o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;

l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;

m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:

1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;

2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;

n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera *m),* alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordina-

mento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;

o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;

p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;

q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere *e)* ed *i)* alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;

s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera *t)*;

t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:

1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera *m)*, alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;

2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera *m)*, al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera *h)* del comma 2 e alla apertura della procedura, nonché alla nomina degli organi di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunità europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole società che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.

Art. 3.

Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce.

Art. 4.

Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. Per la quota delle risorse di cui al presente comma già affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4231):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI) e dal Ministro per le politiche agricole (PINTO) il 9 ottobre 1997.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 7 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, XI, XII, XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 3, 10, 17 dicembre 1997; l'11, 26 febbraio 1998; l'11 e 19 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 1998 (atto n. 4231-*A* relatore on. ROSSI Edo).

Esaminato in aula il 23 marzo 1998 e approvato il 22 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3233):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente , il 29 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 6, 12, 25 maggio 1998; il 9 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata l'11 giugno 1998 (atto n. 3233-*A* relatore sen. FIORILLO).

Esaminato in aula il 2 luglio 1998 e aprovato l'8 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, recante: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1979).

— Il testo vigente dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 26 del 1979, aggiunto dalla legge di conversione n. 95 del 1979, è il seguente:

«Art. 2-*bis* *(Garanzia dello Stato)*. — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione

straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio».

— Il capo II del titolo III («Del concordato preventivo») del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942), riguarda gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo.

— Il titolo VI («Disposizioni penali») del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942) disciplina al capo I i «reati commessi dal fallito», al capo II i «reati commessi da persone diverse dal fallito», al capo IV introduce le «disposizioni di procedura».

— Il testo dell'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato.

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

1-*bis*. Le obbligazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera *a)*. Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera *a)*, è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *a)*, sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (testo coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1996), è il seguente:

«Art. 3 *(Interventi nei settori produttivi)*. — 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'art. 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto". Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-*ter*, del predetto D.L. resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dallart. 9-*quater*, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei

comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'art. 1, comma 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

6. Il termine di cui all'art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996 dall'art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982), è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni in materia di giudizio di conto).* — 1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"*2-bis.* Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'art. 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è riportato in nota all'art. 2.

98G0296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Aglauco Casadio, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 440.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 400, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24.000.000 annue al sig. Aglauco Casadio, scrittore, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 giugno 1998, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni al sig. Aglauco Casadio nato a Faenza (Ravenna) il 23 novembre 1917.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 345

98A7290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1998, n. 275.

Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'articolo 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il comma 5 del predetto articolo 5 che ne esclude dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06: settori disciplinati dal trattato CECA; costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;

Considerato di non accogliere l'osservazione contenuta nel predetto parere in merito all'opportunità di fissare nel presente regolamento i termini per la presentazione delle domande e le modalità di inoltro e documentazione, in quanto il rinvio a decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trova le sue giustificazioni pratiche nell'impossibilità di definire in sede di regolamento medesimo i tempi nei quali, in ciascun anno e per tutto il periodo di vigenza dell'atto, si renderanno disponibili le risorse finanziarie necessarie per la copertura delle agevolazioni, con la loro connessa quantificazione, nonché nella necessità di adeguare, con la massima flessibilità, gli aspetti di mero dettaglio della procedura per l'ammissione alle agevolazioni alle normative in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici e di semplificazione della documentazione amministrativa, in corso di continua evoluzione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-3903M del 16 luglio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente decreto disciplina le modalità di concessione di un credito di imposta per:

a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

c) l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca è concordato con il beneficiario.

2. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «ricerca», la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

b) per «università», le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;

c) per «consorzi interuniversitari», i consorzi costituiti tra i soggetti di cui alla lettera *b)*, ai sensi degli articoli 91, ultimo comma, e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio del 1980, n. 382;

d) per «centri interuniversitari», i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) per «titolo di formazione post-laurea», il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia;

f) per «fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca», le fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento diretto di attività di ricerca;

g) per «soggetti operanti nel territorio nazionale», i soggetti ivi residenti o anche non residenti, che possiedono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

h) per «aree depresse», le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*) del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle ammesse in deroga ai sensi dell'articolo 92, n. 3, lettera *a*) n. 3, lettera *c*) del trattato istitutivo della Comunità;

i) per «Fondo» e «disponibilità del Fondo», il fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1:

a) le piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/4 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;

d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera *c*);

e) le altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nelle disposizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c).*

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06: settori disciplinati dal Trattato CECA, costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca.

Art. 3.

Importo dei crediti di imposta e cumulabilità

1. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere, *a), b), c)* e *d)* un credito di imposta pari a:

a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero o di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un credito di imposta pari al:

a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A, A.S.I., fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle borse sia concordato tra l'università e uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.

3. Se il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, usufruisce, a partire dal 1° gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unità di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalità da normative nazionali o comunitarie.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all'articolo 8, devono inoltrare al Mini-

stero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema approvato dal citato dicastero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività, ivi compreso, se disponibile, un recapito di posta elettronica per le comunicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il soggetto richiedente inoltre dichiara:

a) quantità del personale da assumere con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;

b) di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro;

c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3;

d) di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

e) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;

f) che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto richiedente;

g) che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052, e successive modificazioni.

3. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:

a) quantità e tipologia dei contratti di ricerca da commissionare a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, con descrizione sintetica dell'oggetto;

b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;

c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti di ricerca, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

4. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:

a) quantità e descrizione sintetica delle borse di dottorato da concedere ai fini delle predette agevolazioni;

b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di dottorato;

c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per le stesse spese di cui alla lettera *b)*, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, devono altresì dichiarare che l'investimento in ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è da ritenersi aggiuntivo, con riferimento ai parametri indicati al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Concessione dei crediti di imposta

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domanda-dichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, forma un elenco dei soggetti ammissibili al credito di imposta, dandone comunicazione anche per via telematica agli interessati, in conformità al seguente ordine di priorità:

a) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, operanti nelle aree depresse, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero, qualora inferiori alle richieste, a carico delle risorse di cui alle disponibilità del Fondo;

b) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, operanti nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle disponibilità del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione del credito di imposta ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, operanti nelle aree depresse del paese, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilità del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub *a)* e sub *b)*, limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

d) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, operanti nelle altre aree, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle

disponibilità del Fondo se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub *a), b)* e *c)*, limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. Le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla scadenza del termine finale di cui all'articolo 8 sono restituite ai richiedenti.

3. Il soggetto ammesso ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, copia autenticata dei contratti di assunzione, dei contratti di ricerca commissionati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dell'intesa con università ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, ovvero in alternativa inoltra una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, attestante:

a) l'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, con gli estremi identificativi del medesimo personale;

b) ovvero l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attività di ricerca oggetto del contratto;

c) ovvero l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'università ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.

4. Scaduti i termini di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni.

5. Per l'anno 1998, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono determinati, in deroga ai commi 2, 3 e 4 esclusivamente sulla base delle domande-dichiarazioni di cui all'articolo 4 presentate entro il termine finale determinato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 8 e in conformità all'ordine di priorità di cui al comma 1, secondo apposito elenco formato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmesso al sistema informativo del Ministero delle finanze dandone comunicazione agli interessati. Resta fermo per i beneficiari l'obbligo di trasmettere entro il 31 dicembre 1998 la documentazione o la dichiarazione di cui al comma 3. La mancata spedizione entro il termine indicato determina la revoca della agevolazione.

Art. 6.

Modalità di fruizione del credito di imposta

1. Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.

2. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, a partire dai versamenti da effettuare per il periodo di imposta di cui al comma 1 successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il credito di imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.

3. Il credito di imposta non è rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi.

Art. 7.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può in qualsiasi momento verificare la validità della documentazione o della dichiarazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonché effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario è escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilità dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.

2. Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito è fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verifi-

candone la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

4. Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilità del Fondo.

Art. 8.

Termine per la presentazione delle domande

1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e l'ufficio competente per la loro ricezione sono determinati da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. I decreti indicano altresì le modalità di comunicazione utilizzate dal Ministero predetto nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'articolo 5.

2. A partire dall'anno 1999 le modalità di inoltro delle domande - dichiarazioni di cui all'articolo 4, le modalità di sottoscrizione, identificazione e trasmissione dei documenti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, possono essere modificate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici, nonché all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti decreti, altresì, possono integrare le indicazioni da contenere nelle domande-dichiarazione di cui al precedente articolo 4 per esigenze di monitoraggio e controllo.

Art. 9.

Regolazione contabile dei crediti di imposta

1. Alla regolazione contabile dei crediti di imposta fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità previsionale di base 4.1.2.5. - Devoluzione di proventi (capitolo 3536) - dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti unità per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. I fondi già iscritti sulla predetta unità previsionale sono integrati annualmente di un importo pari alle quote che il CIPE determina in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 luglio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 221

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 5 (*Incentivi per la ricerca scientifica*). — 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo

determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5), lettere *b), c), d), e)* e *g).*

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)* sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b),* si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b),* possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesisne agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera *a)* relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b),* nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a)* e *b).* Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "art. 11, comma 5, del deceto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e delle università" e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";

d) al comma 4, le parole da: "nonché per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università"».

— La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti *de minimis,* ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato Ce, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola *de minimis* non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generli regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succesive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29):

«Art. 8 *(Comparto del porsonale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione).* — 1. Il Comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria;

dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);

dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinateleradar);

dall'Area di ricerca di Trieste.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 4. — Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al "Fondo speciale per la ricerca applicata" nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.

Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.

I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma».

— La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, recante, fra l'altro, in allegato la definizione di ricerca, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

— Si riportano i testi degli articoli 91 e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705:

«Art. 91 *(Collaborazione interuniversitaria).* — Per le finalità di cui ai precedenti articoli 65 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università.

In particolare, i centri possono collegare università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.

Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni università può disporre l'assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accadenico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università».

«Art. 91-*bis (Partecipazione a consorzi e a società di ricerca).* — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo rapporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art. 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'universtà è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori».

— Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio delle comunità europee del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - Comunità europee del 15 settembre 1988, ed è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. Si riporta il testo vigente dell'art. 1:

«Art. 1 *(Obiettivi)*. — L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali; lo strumento finanziario di orientamento della Pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/1993, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 *A* e 130 *C* del trattato. I Fondi strutturali; lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n. 1";

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiettivo n. 2";

3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato "obiettivo n. 3";

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n. 4";

5) promuovere lo svilppo rurale:

a) accelerando l'adegumento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;

b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento struttuale delle zone rurali, (in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5*a*)" e "obiettivo n. 5*b*)".

Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5*a*)».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.):

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate è autorizzata la spesa di 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economci, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b)*, disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvaone del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

Note all'art. 2:

— La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, recante, fra l'altro, la definizione delle piccole e medie imprese, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213/4 del 23 luglio 1996.

— La legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199; in particolare si riporta il testo dell'art. 6:

«Art. 6 *(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).* — I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art. 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice civile:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliari delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— Gli estremi della comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C68/06 sono riportati in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, è riportato in nota all'art. 1.

— L'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è riportato in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

«Art. 14 *(Occupazione nel settore della ricerca).* — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 541; e decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle università in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo, assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca e alle università, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):

«Art. 13 *(Misure fiscali a sostegno delle imprese industriali).* — 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività

di ricerca industriale e di sviluppo ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

3-*bis*. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) le tipologie di spesa ammissibili;

b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: 100 miliardi;

legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): 200 miliardi;

legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Il regolamento CEE n. 2052/1988 del consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1988, è riportato in nota all'art. 1.

— Le indicazioni circa la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 sono riportate in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota alle premesse.

— Il comma 11 dell'art. 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così recita:

«11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro».

— L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1995, n. 52.

Note all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1998, n. 60.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«Art. 1 *(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa).* — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate».

Nota all'art. 9:

— Il comma 11 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota all'art. 5.

98G0338

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 luglio 1998.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 60.206.798.000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 5 maggio 1998, di cui ai punti 5 e 7 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 994, del 13 luglio 1998 con il quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 13 maggio 1998, n. 515, registrato dalla ragioneria centrale in data 14 maggio 1998;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 994 del 13 luglio 1998, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

ABB MURATORI S.P.A. - Ariccia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: pannello di protezione, misura e controllo per linee ferroviarie alimentate in corrente continua, dotato di diagnostica e comunicazione.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 4 novembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.449.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064064/46 - Credito agevolato: L. 2.069.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

BORGOTEC-TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE S.P.A. - Borgomanero (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di macchine e attrezzature per automazione di processi per circuiti stampati.

Durata e data di inizio: due anni dal 29 luglio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.024.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063865/46 - Credito agevolato: L. 716.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CM SISTEMI S.P.A. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Ibis (accesso generalizzato a basi di dati estese su internet/intranet).

Durata e data di inizio: cinque anni dal 16 luglio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 9.601.000.000;

eleg. L. 187.000.000;

totale L. 9.788.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063770/46 - Credito agevolato: L. 3.180.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 3.180.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata

dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento della ricerca.

DELCO S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova famiglia di Acd e Call Center.

Durata e data di inizio: due anni dal 3 ottobre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.752.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063998/46 - Credito agevolato: L. 1.226.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ELES EQUIPMENT S.R.L. - Todi (Perugia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema modulare per il collaudo di dispositivi elettronici (Burn-In+Test).

Durata e data di inizio: due anni dal 20 ottobre 1997.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064018/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

GEFRAN SENSORI S.R.L. - Provaglio d'Iseo (Brescia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio e sviluppo di sensori accelerometrici e di pressione realizzati con tecnologie di deposizione a film e micro tecnologie.

Durata e data di inizio: quattro anni e undici mesi dal 1° febbraio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 9.875.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063134/46 - Credito agevolato: L. 2.715.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.715.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

HP HYDRAULIC S.R.L. - Pieve di Cento (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova pompa a pistoni assiali in circuito aperto con doppia mandata.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 2.466.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064199/46 - Credito agevolato: L. 1.726.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

LABORATORIO FARMACEUTICO LOFARMA S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di nuove preparazioni allergeniche di origine estrattiva.

Durata e data di inizio: cinque anni e sei mesi dal 7 ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.363.000.000;

eleg. L. 275.000.000;

totale L. 7.638.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062484/46 - Credito agevolato: L. 2.481.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.481.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5/%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, dei decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L. - S. Giorgio di Piano (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistemi di monitoraggio multiparametrico mobili per uso ospedaliero, preospedaliero e domiciliare.

Durata e data di inizio: due anni dal 4 settembre 1997.

Costo dichiarato: L. 2.473.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063886/46 - Credito agevolato: L. 1.731.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

OLEODINAMICA LOMBARDA S.R.L. - Grontardo (Crenona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi cilindri per sospensioni intelligenti per applicazioni su mezzi di movimentazioni terra/ghiaia, gru a braccio semoventi.

Durata e data di inizio: due anni dal 17 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.580.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064247/46 - Credito agevolato: L. 1.106.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

PROTEO S.R.L. - Ravarino (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di tecnologie di fluoformatura.

Durata e data di inizio: due anni dall'8 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.070.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063494/46 - Credito agevolato: L. 749.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

RIGANTI S.P.A. - Varese (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: disco freno in acciaio per impiego su treni destinati alla media ed alta velocità realizzato per stampaggio.

Durata e data di inizio: tre anni e cinque mesi dal 1° agosto 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 1.519.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063842/46 - Credito agevolato: L. 911.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SAFAS SOCIETÀ AZIONARIA FONDERIA ACCIAI SPECIALI S.P.A. - Tavernelle di Altavilla (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: getti di acciaio basso legato di forme complesse e sezioni assai variabili.

Durata e data di inizio: due anni dal 25 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 1.456.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063387/46 - Credito agevolato: L. 1.019.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto

1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SASIB TOBACCO S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di linee per l'imballaggio di sigarette a 650 pacchetti per minuto.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° giugno 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 11.013.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063558/346 e n. 063557/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 6.607.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

STUDIO STAFF S.R.L. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione prototipale di un sito web per il monitoraggio del mercato del lavoro e la fornitura on line di servizi informativi on demand.

Durata e data di inizio: due anni dal 14 novembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.102.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064120/46 - Credito agevolato: L. 771.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SUPERSPRINT S.R.L. - Mantova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: programmi di ricerca e sviluppo di automazione globale del ciclo di progettazione, fabbricazione e collaudo dei sistemi di scarico delle automobili.

Durata e data di inizio: cinque anni e cinque mesi dal 18 luglio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.925.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063778/46 - Credito agevolato: L. 2.551.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SYSTEM S.P.A. - Fiorano (Modena) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: processo innovativo per la produzione industriale di laminati in materiale ceramico da rivestimento e pavimentazione.

Durata e data di inizio: quattro anni e quattro mesi dal 1° aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 14.655.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063391/346 e n. 063390/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 8.060.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 1.465.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

TECDIS S.P.A. - Chatillon (Aosta) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove tecnologie, materiali e prodotti Lcd passivi.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 5 maggio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 154.000.000;

eleg. L. 7.721.000.000;

totale L. 7.875.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063475/46 - Credito agevolato: L. 5.110.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TELITAL S.R.L. - Sgonico (Trieste) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema multimediale veicolare.

Durata e data di inizio: quattro anni e sei mesi dal 1° febbraio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 16.995.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063122/346 e n. 063120/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 11.046.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto

ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

ZANARDI FONDERIE S.P.A. - Minerbe (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi sistemi di simulazione nei processi di produzione getti in ghisa sferoidale austemperata.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 luglio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.446.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063752/46 - Credito agevolato: L. 1.712.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

BALANCE SYSTEMS S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 922.

Titolo del progetto: sistema di equilibratura automatica per rotori di alternatori per auto.

Durata e decorrenza costi:

due anni e sei mesi dal 5 maggio 1998;

costo dichiarato L. 3.181.000.000;

costo ammesso L. 3.156.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione;

ricerca industriale L. 1.151.000.000;

sviluppo precompetitivo L. 2.005.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N. E. L. 1.151.000.000; Ea L. 0; Ec L. 0;

attività sviluppo precompetitivo N. E. L. 2.005.000.000; Ea L. 0; Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.893.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 801.624.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A. - (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 9930.

Titolo del progetto: studio, sviluppo e sperimentazione di un sistema per compressione dati a bordo di satellite.

Durata e decorrenza costi: due anni e sei mesi dal 23 marzo 1998:

costo dichiarato L. 2.950.000.000;

costo ammesso L. 2.222.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione;

attività di ricerca industriale L. 1.318.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 904.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 1.318.000.000; Ec L. 0; Ea L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 904.000.000; Ec L. 0; Ea. L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.333.200.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 639.936.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

FENICE S.P.A. - Valdagno (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 546.

Titolo del progetto: la rifinizione delle pelli con l'utilizzo di prodotti reticolabili mediante radiazione elettromagnetiche.

Durata e decorrenza costi: due anni e sei mesi dal 20 aprile 1998:

costo dichiarato L. 3.000.000.000;

costo ammesso L. 2.736.000.000 di cui L. 80.000.000 extra U.E. così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo L. 2.736.000.000.

Luogo di svolgimento:

per attività di sviluppo precompetitivo Ec L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 2.736.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.641.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 547.200.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

NUOVA CROCE VERDE ROMANA S.R.L. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 12.

Titolo del progetto: Medtel - Sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici dei pazienti affetti da patologie specifiche.

Durata e decorrenza costi: tre anni dall'8 aprile 1998:

costo dichiarato L. 2.950.000.000;

costo ammesso L. 2.360.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo L. 2.360.000.000.

Luogo di svolgimento:

per attività di sviluppo precompetitivo: Ea L. 0; Ec L. 1.233.600.000; N.E. L. 1.126.400.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.352.280.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 533.360.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S.;

Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

PROTECH S.P.A. - Calenzano (Firenze) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 41.

Titolo del progetto: Phpa - Portable high performance analyser, apparecchiatura elettronica conforme alle specifiche bar 97 completamente statica, autonoma e portatile per analisi gas su motori di autoveicoli.

Durata e decorrenza costi: due anni e quattro mesi dal 12 aprile 1998:

costo dichiarato L. 1.676.000.000;

costo ammesso L. 1.488.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 744.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 744.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 744.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo Ec L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 744.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 892.800.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 409.200.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall 'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

SICOR - SOCIETÀ ITALIANA CORTICOSTERODI S.P.A. - Rho (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto n. 45.

Titolo del progetto: sviluppo di metodi innovativi per la produzione di derivati antraciclinici finalizzati alla chemioterapia del cancro.

Durata e decorrenza costi: quattro anni dal 14 aprile 1998:

costo dichiarato L. 21.412.000.000;

costo ammesso L. 21.412.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 13.316.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 8.096.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale Ec L. 0; N.E. L. 13.316.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo Ec L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 8.096.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo in conto interessi (C.I.): concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, su un finanziamento di L. 11.369.772.000.

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.132.516.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 55% C.I. + 25% C.S;

sviluppo precompetitivo: N.E. 50% C.I. + 10% C.S.

Durata intervento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

SINTER & NET - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 509.

Titolo del progetto: formazione professionale di ricercatori.

Durata e decorrenza costi: un anno e sette mesi dal 19 aprile 1998;

costo dichiarato L. 1.827.000.000;

costo ammesso L. 1.827.000.000.

Luogo di svolgimento: L. 1.827.000.000 in zone N.E.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.461.600.000.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

UNILOY S.R.L. - Abbiategrasso (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto n. 563.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di una nuova tipologia di macchine per estrusione soffiaggio con testa di accumolo per la produzione di articoli tecnici in resine termoplastiche.

Durata e decorrenza costi: tre anni dal 22 aprile 1998:

costo dichiarato L. 3.657.400.000;

costo ammesso L. 3.657.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 1.858.800.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 1.798.600.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: Ec L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 1.858.800.000;

attività di sviluppo precompetitivo: Ec L. 0; Ea L. 0; N.E. L. 1.798.600.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.560.180.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 643.702.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.I. + 25% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.I. + 10% C.S.

Durata intervento: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954; sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988;

altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i criteri nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata della ricerca potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in lire 60.206.798.000 e graveranno sulle disponibilità del FSRA per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il direttore: FASELLA

98A7257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia «Amicizia», con sede in Lecce, via Salandra n. 47, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro di Campi Salentina (Lecce) in data 28 settembre 1972, repertorio n. 48833, tribunale di Lecce, registro società n. 3148, posizione Busc. n. 910/121764;

2) società cooperativa edilizia «S.C.A.I.P. - Società costruzioni alloggi impiegati professionisti», con sede in Galatina (Lecce), via Liguria n. 20, costituita con atto a rogito del notaio Ferruccio Colaci da Galatina (Lecce) in data 9 maggio 1950, repertorio n. 7036, tribunale di Lecce, registro società n. 1689, posizione Busc. n. 545/30895;

3) società cooperativa edilizia «Cristoforo», con sede in Lecce, piazza S. Oronzo Casa dei Mercanti, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 6 giugno 1963, repertorio n. 32980, tribunale di Lecce, registro società n. 2456, posizione Busc. 233/83174;

4) società cooperativa edilizia «La Moderna», con sede in Galatina (Lecce), via Roma n. 30, costituita con atto a rogito del notaio Mario Finizzi di Galatina (Lecce) in data 10 gennaio 1965, repertorio n. 22286, tribunale di Lecce, registro società n. 2547, posizione Busc. n. 297/93201;

5) società cooperativa edilizia «Parco Manzoni 3», con sede in Lecce, via Imbriani n. 5, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Astuto di Lecce in data 13 ottobre 1987, repertorio n. 46462, tribunale di Lecce, registro società n. 11376, posizione Busc. n. 2733/230821;

6) società cooperativa edilizia «Agenti Tecnici», con sede in Lecce, via Niccolò Foscarini, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 11 giugno 1964, repertorio n. 39018, tribunale di Lecce, registro società n. 2536, posizione Busc. n. 234/91684;

7) società cooperativa edilizia «Speranza», con sede in Lecce, via 95° R.T.G. Fanteria, costituita con atto a rogito del notaio Luciano Bernardini di Lecce in data 6 ottobre 1968, repertorio n. 87495, tribunale di Lecce, registro società n. 2109, posizione Busc. n. 192/68642;

8) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia case economiche e popolari M.I.», con sede in Lecce, via Colaci n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Pallara di Lecce in data 13 marzo 1948, repertorio n. 23234, tribunale di Lecce, registro società n. 1556, posizione Busc. n. 241/32809;

9) società cooperativa edilizia «Jonica», con sede in Gallipoli (Lecce), via G. B. Vico n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Vinci di Parabita (Lecce) in data 26 settembre 1976, repertorio n. 36973, tribunale di Lecce, registro società n. 4371, posizione Busc. n. 1368/151182;

10) società cooperativa edilizia «Risveglio», con sede in Lecce, via SS. Giacomo e Filippo, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 6 maggio 1975, repertorio n. 101992, tribunale di Lecce, registro società n. 3834, posizione Busc. n. 1157/138751.

Lecce, 9 luglio 1998

Il dirigente: FOLDA

98A7253

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 1998.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data di approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonchè ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 20 maggio 1994, n. 347236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1994, n. 132, con il quale la società Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, via V. E. Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 577/88, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Riccardo Alessi;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1994, n. 348333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1994, n, 223, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., in licitazione coatta amministrativa;

Vista la lettera del 22 dicembre 1997 con la quale il dott. Francesco Arzillo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La dott.ssa Rita La Tegola, nata a Roma il 1° agosto 1966, è nominata membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, via V. E. Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 577/88, in sostituzione del dott. Francesco Arzillo, dimissionario.

Roma, 31 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7254

DECRETO 5 agosto 1998.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a., in Mestre.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo,

l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 4 luglio 1995, n. 547747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1995, n. 171, con il quale la società Alutekna S.p.a., con sede in Porto Marghera (Venezia), via dell'Industria, n. 26/28, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, n. 27257, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Straulino;

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 1995, n. 550432, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1995, n. 258, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la lettera del 16 luglio 1997 con la quale l'avv. Carlo Straulino, commissario liquidatore della Alutekna S.p.a. in l.c.a., ha trasmesso la lettera con la quale il dott. Mario Marchetti, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Alutekna S.p.a., in loquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il rag. Pier Paolo Italia, nato a Roma il 6 novembre 1962, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a., con sede in Mestre, via Verdi n. 5, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Venezia n. 27257, in sostituzione del dott. Mario Marchetti, dimissionario.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7291

DECRETO 5 agosto 1998.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1995, n. 545211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1995, n. 58, con il quale la società Nuova Sopal S.p.a., in liquidazione, con sede in Roma, via

XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del Tribunale di Roma, n. 4194/73, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1995, n. 547130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1995, n. 113, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1995, n. 547932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1995, n. 157, recante «Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal in liquidazione, in Roma;

Vista la lettera del 19 maggio 1998 con la quale la dott.ssa Gelsomina Vigliotti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La dott.ssa Maria Rosaria Febbraro, nata a Napoli l'8 luglio 1964, è nominata membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 4194/73, in sostituzione della dott.ssa Gelsomina Vigliotti, dimissionaria.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7292

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 maggio 1998.

Variazione del prezzo dei biglietti di ingresso di alcuni musei.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.
DIVISIONE VI

Vista la legge 23 maggio 1997, n. 78;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 78/97 statuito con decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995;

Vista la proposta di modifica dei prezzi dei biglietti d'ingresso di alcuni musei statali di cui alle note allegate al presente decreto per una migliore fruizione e valorizzazione degli stessi;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione del 29 aprile 1997;

Preso atto della necessità di consentire una maggiore differenziazione dei prezzi dei biglietti d'ingresso nei musei di seguito specificati, in relazione alle condizioni di fruibilità dei singoli istituti;

Decreta:

Nei musei di seguito elencati il prezzo del biglietto d'ingresso è così stabilito:

Racconigi	- Castello di Racconigi	L.	8.000
Racconigi	- Parco del Castello di Racconigi	»	4.000
Cagliari	- Museo Archeologico Nazionale	»	5.000
Strà	- Villa Nazionale Pisani (Museo e Parco)	»	10.000
Strà	- Parco della Villa Pisani	»	5.000
Venezia	- Galleria dell'Accademia	»	12.000
Venezia	- Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	»	6.000
Venezia	- Museo d'Arte Orientale	»	4.000
Venezia	- Galleria dell'Accademia - Galleria Franchetti e Museo d'Arte Orientale (biglietto cumulativo)	»	18.000
Venezia	- Galleria Franchetti e Museo d'Arte Orientale (biglietto cumulativo)	»	8.000

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il direttore generale: SERIO

98A7256

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1998.

Proroga del termine di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997, con il quale sono state stabilite le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

Considerato che le richiamate linee guida, all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art. 3, comma 2, prevedono, al fine di limitare le difficoltà del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, la possibilità di utilizzazione, limitata nel tempo, di strutture private extramurarie, ivi compresi gli studi e ambulatori privati, per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

Considerato che il disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1998 ed attualmente all'esame al Senato della Repubblica, prevede all'art. 2, lettera *p)*, che siano definite le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro e che la predetta delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge;

Ritenuto di disporre la proroga di un anno dei termini, stabiliti nelle predette linee-guida, per la utilizzazione straordinaria di studi e ambulatori e strutture private al fine di non pregiudicare le soluzioni che, su questi specifici aspetti, saranno adottate per pervenire, in attuazione della delega, all'esclusività del rapporto in modo graduale ed attraverso nuove modalità;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1998 di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, è prorogato al 31 luglio 1999. Fino alla predetta data possono essere prorogati i contratti e gli accordi cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro: BINDI

98A7293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 comma 1° relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particoare l'art. 11;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate lagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comiato regionale di coordinamento delle Università della egione dell'Emilia Romagna nella seduta del 26 mag;io 1998;

Vista la nota di indirizzo ministeriale Prot. 1/1998 lel 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autoiomia didattica»;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta lei competenti organi accademici, in deroga al termine riennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo inico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato on i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato ome appresso:

«L'art. 40 dello statuto di questo Ateneo viene così nodificato:

La facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in letere, in filosofia, in lingue e letterature straniere, in conervazione dei beni culturali, in scienze dell'educazione, n psicologia e il diploma universitario in tecniche del 'imprenditoria musicale.

Dopo l'art. 46 «Corso di laurea in psicologia» e con littamento della numerazione degli articoli successivi, iene inserito il seguente articolo:

Art. 47 (Diploma universitario in tecniche dell'imrenditoria musicale).

(Costituzione e durata del corso di diploma). — Il orso di diploma in tecniche dell'imprenditoria musiale ha lo scopo di fornire specifici strumenti metodoloici, tecnici e scientifici finalizzati all'organica conocenza del sistema di produzione musicale e alla formaione culturale e professionale di esperti nella gestione legli enti lirici, delle società di concerti, dei festivals, lelle programmazioni musicali degli enti locali e radioelevisivi, dell'editoria musicale e della discografia.

Il corso di diploma si propone di formare professioisti capaci di assumere le più diversificate funzioni nel ampo dell'organizzazione e della gestione musicale.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di liploma universitario in tecniche dell'imprenditoria nusicale.

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in confornità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi iniversitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito nnualmente dal senato accademico, sentiti i pareri lelle strutture didattiche competenti, in base alle isorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove d'ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

(Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in tecniche dell'imprenditoria musicale è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo moderno; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo musicale.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio della struttura didattica competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Conseguentemente il consiglio della struttura didattica competente potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; il consiglio della struttura didattica competente indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti e attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio della struttura didattica competente indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente potrà iscriversi.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario, qualora esistenti, o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, il consiglio della struttura didattica competente riconoscerà gli insegnamenti, fermo restando il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dal consiglio della struttura didattica competente agli studenti iscritti come fuori corso a un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso in cui volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

(Articolazione del corso degli studi). — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura didattica competente, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di non meno di 1300 ore.

L'attività di laboratorio e tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione a un elaborato finale, presso qualificati enti e

istituti pubblici e privati italiani e stranieri (enti lirici, società concertistiche, festivals, strutture di editoria musicale e discografica, enti televisivi e radiofonici) con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartititi da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami è fissato in numero quindici.

Durante il primo biennio del corso di diploma universitario lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno due lingue straniere. Le lingue straniere e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma occorre aver superato tutte le prove d'esame sia delle discipline annuali sia dei cicli brevi inclusi nel piano di studio e aver ottenuto un giudizio positivo nel corso delle attività di tirocinio.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso degli studi, articolati in aree didattiche, intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, sono indicati nel comma specifico seguente.

(Manifesto degli studi). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica competente, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica competente:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno di corso;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti a una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(Docenza). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio della struttura didattica competente ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste dallo statuto dell'università.

(Aree didattiche, contenuti didattico-formativi e relativi settori scientifico-disciplinari).

Il corso di diploma si articola in una parte dedicata alla formazione di base e in una parte specifica articolata in due aree:

a) musica antica, moderna, contemporanea;

b) musica di consumo e funzionale.

1) *Area letteraria* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria).

Lo studente deve ricevere una preparazione di base sui fondamenti della cultura umanistica, quegli stessi che caratterizzano i corsi di laurea affini: quindi acquisire una conoscenza approfondita di ordine letterario.

2) *Area storica* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Lo studente deve ricevere una preparazione di base sui fondamenti della cultura umanistica, quegli stessi che caratterizzano i corsi di laurea affini: quindi acquisire una conoscenza approfondita di ordine storico moderno o contemporaneo.

3) *Area geografica* (80 ore).

Settore scientifico-disciplinari: M06A (geografia).

Lo studente deve ricevere una preparazione di base sui fondamenti della cultura umanistica, quegli stessi che caratterizzano i corsi di laurea affini: quindi acquisire una conoscenza approfondita di ordine geografico.

4) *Area della storia dell'arte* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea).

Lo studente deve ricevere una preparazione di base sui fondamenti della cultura umanistica, quegli stessi che caratterizzano i corsi di laurea affini: quindi acquisire una conoscenza approfondita di ordine artistico.

5) *Area linguistica* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavo-orientali).

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza di almeno due lingue moderne mediante corsi ordinari, ma anche attività pratiche e di laboratorio.

6) *Area della musica* (440 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L27A (storia della musica antica, medievale e rinascimentale), L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea), L27C (etnomusicologia).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite sui principali aspetti della disciplina musicale, congrui alle finalità del diploma universitario in corso: storia musicale, teoria e analisi musicale, teatro musicale, organologia generale, produzione e mediatica musicale, informatica applicata alla musica; unitamente a più specifica conoscenza dei sistemi di organizzazione, gestione, comunicazione, legislazione, relativi alle istituzioni musicali che egli dovrà guidare.

7) *Area dello spettacolo* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L26A (discipline dello spettacolo), L26B (cinema e fotografia).

Lo studente deve acquisire conoscenze relative all'organizzazione ed economia dello spettacolo.

8) *Area sociologica* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi).

Lo studente deve acquisire nozioni propedeutiche sui processi sociologici della comunicazione, sulla teoria e tecniche del linguaggio giornalistico e radiotelevisivo.

9) *Area economica, organizzazione aziendale e marketing (240 ore).*

Settori scientifico-disciplinari: A02B (probabilità e statistica matematica), P01C (politica economica), P01E (econometria), P02A (economia aziendale), P02B (economia e gestione delle imprese), P02C (finanza aziendale).

Lo studente deve acquisire le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione imprenditoriale musicale con particolare riguardo all'economia delle attività culturali, alle strategia d'impresa e al marketing.

10) *Area legislativa* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: N09X (istituzioni di diritto pubblico), N10X (diritto amministrativo), N01X (diritto privato).

Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, che regolano il settore della musica, del turismo, dello spettacolo e dei beni culturali.

(Esame di diploma). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

(Regolamento dei corsi di diploma). — Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione del corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° luglio 1998

Il pro-rettore vicario: SCARAVELLI

98A7129

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata «Istituto suore figlie dell'Immacolata Concezione», in Milano.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata ««Istituto suore figlie dell'Immacolata Concezione», con sede in Milano.

98A7258

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto Gesù Sacerdote», in Roma

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'«Istituto Gesù Sacerdote», con sede in Roma.

98A7259

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa in Genova della congregazione delle figlie di S. Giuseppe», in Genova.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica «Casa in Genova della congregazione delle figlie di S. Giuseppe», con sede in Genova.

98A7260

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto «Ente della Chiesa della fratellanza nella realizzazione del Sè (S.R.F.)», in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998, registato alla Corte dei conti il 15 luglio 1998, registro 2 Interno, foglio 212, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto «Ente della Chiesa della fratellanza nella realizzazione del Sè (S.R.F.)», con sede in Roma.

98A7261

Modificazioni allo statuto dell'associazione Arca Comunità «Il Chicco», in Ciampino

Con decreto ministeriale del 23 luglio 1998 sono state apportate le modifiche dello statuto dell'associazione Arca Comunità «Il Chicco», con sede in Ciampino (Roma), deliberate dall'assemblea generale nella seduta del 16 giugno 1998, verbalizzata con atto pubblico redatto in pari data col numero di repertorio 1328/32899, dal dott. Maurizio Misurale, notaio in Roma.

98A7262

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 agosto 1998

Dollaro USA	1756,85
ECU	1944,66
Marco tedesco	986,55
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2864,72
Fiorino olandese	874,84
Franco belga	47,841
Peseta spagnola	11,624
Corona danese	258,97
Lira irlandese	2479,44
Dracma greca	5,950
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1156,28
Yen giapponese	11,997
Franco svizzero	1174,36
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	231,12
Corona svedese	217,19
Marco finlandese	324,47
Dollaro australiano	1051,12

98A7417

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accoleit»

Estratto decreto A.I.C. n. 386 del 6 agosto 1998

Specialità medicinale ACCOLEIT nelle forme e confezioni: "20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg e "40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Società Zeneca p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale 00735390155.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla Zeneca Limited nello stabilimento sito in Macclesfield - Cheshire (Gran Bretagna); le operazioni terminali di controllo e confezionamento sono effettuate anche dalla Zeneca Pharma nello stabilimento sito in Reims Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

"20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 031964012 (in base 10) 0YHGVD (in base 32);

classe: C.

"40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 031964024 (in base 10) 0YHGVS (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 20;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita con film da 40 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 40;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Accoleit» è indicato nella profilassi e nella terapia cronica dell'asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7313

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respix»

Estratto decreto A.I.C. n. 387 del 6 agosto 1998

Specialità medicinale RESPIX nelle forme e confezioni: "20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg e "40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Società Recordati industria chimica farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla Zeneca Limited nello stabilimento sito in Macclesfield - Cheshire (Gran Bretagna); le operazioni terminali di controllo e confezionamento sono effettuate dalla Zeneca Pharma nello stabilimento sito in Reims Cedex (Francia) e anche dalla Società Lamp San Prospero p.a. nello stabilimento sito in San Prospero S/Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

"20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 034094019 (in base 10) 10JGY3 (in base 32);

classe: C;

"40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 034094021 (in base 10) 10JGY5 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 20;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita con film da 40 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 40;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Respix» è indicato nella profilassi e nella terapia cronica dell'asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7314

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafirst»

Estratto decreto A.I.C. n. 388 del 6 agosto 1998

Specialità medicinale: ZAFIRST nelle forme e confezioni: "20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg e "40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Società Chiesi farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla Zeneca Limited nello stabilimento sito in Macclesfield - Cheshire (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla Zeneca Pharma nello stabilimento sito in Reims Cedex (Francia) e anche dalla Società Lamp San Prospero p.a. nello stabilimento sito in San Prospero S/Secchia (Modena); le operazioni terminali di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

"20" 28 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 032957019 (in base 10) 0ZFSLV (in base 32);

classe: C;

"40" 28 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 032957021 (in base 10) 0ZFSLX (in base 32);

classe: C;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 20;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, Metilidrossipropilcellulosa, Titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita con film da 40 mg contiene:

principio attivo: Zafirlukast mg 40;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato, sodio croscarmellosio, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Zafirst» è indicato nella profilassi e nella terapia cronica dell'asma bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7315

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare N04X (Diritto commerciale).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impiego, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P02A (Economia aziendale).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impiego, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A7294

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 51, comma 4, della legge 449/1997, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare P01A «Economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7295

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vancante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

Q06/A Storia e istituzioni dell'Africa, per la disciplina «Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente».

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scentifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

98A7296

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi*:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- *semestrale* .... L. 68.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale inclusi i supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 6 0 9 8 *

L. 1.500